



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI INCENTIVANTI FINALIZZATI A POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI (EX ART 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N.145 DEL 30/12/2018)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 23/02/2023
Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 18/12/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

Art. 3 - Attività di controllo

Art. 4 - Ripartizione del fondo incentivante

Art. 5 - Liquidazione del fondo incentivante

Art. 6 - Entrata in vigore

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

1. In attuazione dell'art.1, comma 1091, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (di seguito, IMU) e della Tassa sui Rifiuti (di seguito, TARI).
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel **5 per cento** del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente, compresi sanzioni e interessi, nonché riscossioni in ravvedimento operoso che intervengano a seguito della notifica di un primo atto di accertamento.
4. Per "maggior gettito accertato e riscosso" si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente (ossia il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale). Vengono pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato dall'Ente.

Articolo 2 **Costituzione e quantificazione del fondo incentivante**

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018, nella misura del **4,8 %** del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente. L'ulteriore **0,2%** del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
2. Tali risorse possono essere utilizzate con determinazione del Dirigente competente per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

3. Presupposti per la costituzione del fondo sono l' approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione entro i termini stabiliti dal d.lgs. 267/2000, l'inserimento dell'attività quale obiettivo di performance del servizio tributi nel PIAO adottato dall'Ente.

Devono altresì essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato nei due anni antecedenti al momento della liquidazione. Si considera nel computo l'incassato derivante non solo da attività di accertamento esecutivo ma anche da tutte le altre forme di sollecito di pagamento, compreso gli inviti alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

4. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate., anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

5. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento tributario sia affidato in concessione a terzi.

Articolo 3 **Attività di controllo ufficio tributi**

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica delle banche dati nella disponibilità del servizio tributi e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 4 **Ripartizione del fondo incentivante**

1. Il fondo incentivante, costituito ai sensi dell'art. 2, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è attribuita al personale dipendente, anche di livello dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.

2. L'incentivo attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio*

tempore. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

3. In sede di assegnazione degli obiettivi di performance verranno individuati, per ciascun partecipante gli obiettivi che consentono l'accesso al trattamento accessorio incentivante de quo. Per questi obiettivi legati alla lotta all'evasione IMU/TARI saranno definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato, secondo le disposizioni del Sistema di Valutazione delle Performance vigente.

4. I compensi saranno commisurati all'effettivo apporto reso da ciascun dipendente comunale coinvolto nell'attività di accertamento, anche tenendo conto della quantità e qualità del lavoro svolto, previo conseguimento di valutazione positiva esclusivamente relativa agli obiettivi oggetto del presente regolamento, nel rispetto dei parametri previsti dalla metodologia vigente.

5. Nella suddivisione dell'incentivo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Dirigente d'Area:10 %
- Responsabile dell'imposta 15%
- Personale assegnato al Servizio Entrate:70%
- Personale temporaneamente coinvolto nell'attività di accertamento e riscossione: 5%

I collaboratori amministrativi e tecnici esterni al servizio tributi verranno individuati solo in caso di effettiva necessità, per specifiche attività direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione che potranno emergere in presenza di specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento.

6. Qualora emerga che non si è fatto ricorso, in tutto o in parte, a dipendenti dell'ente esterni al Servizio Entrate, l'intera quota riservata all'unità esterna, o la quota residua non assegnata, sarà nuovamente ripartita tra il personale assegnato al servizio entrate, in proporzione alle medesime percentuali per ciascuno previste. Nello stesso modo si procederà alla redistribuzione a tutti i partecipanti all'attività di accertamento evasione, se residuino o non siano state assegnate, in tutto o in parte, le quote individuali così come determinate dai coefficienti di ripartizione di cui sopra.

7. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le percentuali previste al precedente comma 5.

Ai fini dell'attribuzione il Dirigente tiene motivatamente conto:

- del livello di responsabilità rivestito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza professionale e professionalità richieste per la funzione ed effettivamente dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo;
- del livello di complessità delle eventuali relazioni esterne con i soggetti sui quali è ricaduta l'attività di accertamento.

8. Al fine della liquidazione degli incentivi al personale appartenente al gruppo di lavoro, il Responsabile di Imposta predispone una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro e sui risultati conseguiti in termini di accertamenti e riscossioni. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari

componenti del gruppo di lavoro. Qualora la figura del Responsabile di imposta coincida col Dirigente, la relazione è predisposta dal funzionario coordinatore del servizio tributi. La predetta proposta di ripartizione potrà essere approvata o motivatamente modificata dal Dirigente, che provvederà con proprio atto.

Articolo 5 **Liquidazione del fondo incentivante**

1. La liquidazione ed il pagamento degli importi di spettanza di ciascun addetto avverrà con determinazione del Dirigente competente.
2. Tali trattamenti accessori sono erogati in deroga del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.lgs75/2017.
3. Alla determinazione dirigenziale di liquidazione dell'incentivo al gruppo di lavoro verrà allegato un parere di legittimità da parte del Segretario generale per la quota di incentivo di competenza del Dirigente dell'Area finanziaria e Servizi Generali.

Articolo 6 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni, e nell'apposita sezione del sito dell'ente. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio e avrà valenza per l'attività espletata nel 2025.